

ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING



GRUPPO ORBYTA

Indice

1.	SCOPO E FINALITÀ	3
2.	L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE	3
3.	LA MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	3
4.	LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	3
5.	LA SEGNALAZIONE ANONIMA.....	4
6.	LA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE	4
7.	LA PRESA IN CARICO DELLA SEGNALAZIONE E L'ANALISI PRELIMINARE	5
8.	LA FASE ISTRUTTORIA	5
9.	LE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO SEGNALANTE.....	6
10.	IL CUSTODE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E L'ACCESSO AI DATI.....	6
11.	IL CONSENSO A RIVELARE L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	7
12.	LA PERDITA DELLE TUTELE	7
13.	LA DURATA DI CONSERVAZIONE E POSSIBILITÀ DI ACCESSO ALLA SEGNALAZIONE	7
14.	GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA.....	7

1. SCOPO E FINALITÀ

Il presente documento stabilisce e regola le modalità operative con cui il Gruppo Orbyta applica l'istituto del Whistleblowing, così come disciplinato dal D. lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (intitolato "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali") in conformità alle linee guida ANAC in materia.

2. L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE

Il Gruppo Orbyta promuove la cultura della legalità, anche informando e formando il proprio personale sulla normativa riferita al Whistleblowing, con opportune iniziative da svolgersi almeno annualmente. Tali momenti informativi/formativi possono essere estesi anche ad altre categorie di soggetti come ad esempio gli amministratori, i consulenti e i collaboratori esterni, gli stagisti e i volontari, i dipendenti di società che hanno rapporti in essere con il Gruppo.

Il Gruppo Orbyta fornisce informazioni sull'uso del canale interno di segnalazione, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del d.lgs. n. 24/2023.

3. LA MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

- 3.1. Il Gruppo Orbyta si è dotato di un sistema tecnologico per la ricezione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite denominato "Whistleblower Software" e tramite i siti web del Gruppo Orbyta (<https://orbyta.it/> e <https://businesspartner.orbyta.it/>).
- 3.2. Le modalità operative utili al fine di effettuare le segnalazioni sono disponibili sui siti web del Gruppo Orbyta.
- 3.3. Le segnalazioni possono essere anche inviate alla piattaforma messa a disposizione da ANAC e raggiungibile dal sito web <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>.
- 3.4. Le segnalazioni devono essere inviate unicamente alla piattaforma di ANAC qualora il segnalante ravvisi un conflitto di interesse tra il contenuto della segnalazione e il Comitato Whistleblowing.
- 3.5. Le segnalazioni di misure ritorsive nei confronti di chi ha fatto una segnalazione di whistleblowing, devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma messa a disposizione dall'ANAC.

4. LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

- 4.1. Possono effettuare segnalazioni di condotte illecite cliccando l'apposito *link* presente nelle pagine web <https://orbyta.it/> o <https://businesspartner.orbyta.it/>:
 - tutti coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente con il Gruppo Orbyta;
 - i dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti in cui è coinvolta o che riguardino il Gruppo stesso.
- 4.2. Eventuali segnalazioni pervenute saranno prese in considerazione laddove riguardanti condotte illecite riferite nell'interesse dell'integrità del Gruppo.
- 4.3. Il segnalante è tenuto a compilare in modo esaustivo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo di segnalazione, fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative: le segnalazioni mancanti dei requisiti indicati verranno archiviate.
- 4.4. Al segnalante si richiede un comportamento collaborativo tenendo costantemente aggiornata il Gruppo in ordine all'evoluzione della propria segnalazione/comunicazione secondo le modalità più avanti illustrate.

- 4.5. All'invio della segnalazione, la piattaforma presenta al segnalante una videata con il codice univoco di segnalazione, necessario per
- accedere alla propria segnalazione e integrare/aggiornare in un secondo momento quanto riportato nel modulo di segnalazione;
 - rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti/approfondimenti;
 - verificare l'avanzamento dell'iter di gestione della segnalazione.
- 4.6. Il codice univoco di segnalazione non può essere rigenerato dalla piattaforma: pertanto, il segnalante dovrà conservarlo con cura per poter rientrare nella pagina dedicata segnalazione al fine di verificarne l'iter di esame, per rispondere ad eventuali richieste o per integrare spontaneamente le informazioni.

5. LA SEGNALAZIONE ANONIMA

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, per il Gruppo Orbyta sono equiparate a segnalazioni ordinarie e, in tal caso, considerate nei propri procedimenti di vigilanza ordinari.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo che dovesse essere successivamente identificato, può comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni e può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Il Gruppo Orbyta, se riceve una segnalazione anonima, la registra e ne conserva la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

6. LA RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

- 6.1. Alla ricezione della segnalazione, la piattaforma compie automaticamente le seguenti azioni:
- attribuisce alla segnalazione un numero progressivo e la data di ricezione;
 - invia alla casella di posta elettronica indicata dal Comitato Whistleblowing in fase di impostazione, un messaggio di avviso. Nessuna informazione circa il contenuto della segnalazione sarà inviata via mail;
 - se nel modulo di segnalazione è stato indicato un indirizzo di posta elettronica, verrà inviato al segnalante l'avviso che la segnalazione è stata correttamente acquisita dal sistema ed eventuali successivi aggiornamenti rilevanti.
- 6.2. Non sono considerate oggetto di segnalazione:
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

7. LA PRESA IN CARICO DELLA SEGNALAZIONE E L'ANALISI PRELIMINARE

La presa in carico della segnalazione deve avvenire entro 7 giorni dalla ricezione: il segnalante, pertanto, dovrà ricevere una comunicazione di presa in carico della propria segnalazione entro 7 giorni dall'inoltro.

L'analisi preliminare – che lo scopo di accertare le condizioni al fine di assegnare le tutele al segnalante da un lato e, dall'altro, se sussistono i requisiti essenziali per eseguire la fase istruttoria – dovrà, invece, essere compiuta entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione.

- 7.1. Per compiere l'analisi preliminare della segnalazione, il Comitato Whistleblowing si autentica sulla piattaforma con le credenziali personali.
- 7.2. Nell'apposita sezione della piattaforma, il Comitato Whistleblowing individua ed entra nella nuova segnalazione prendendone visione. I dati riferiti all'identità del segnalante non sono visibili.
- 7.3. La piattaforma invia al segnalante (se questi ha lasciato i suoi riferimenti di posta elettronica) una notifica di passaggio di stato della segnalazione.
- 7.4. Il Comitato Whistleblowing può comunicare con il segnalante attraverso la piattaforma, chiedendo integrazioni, chiarimenti, ulteriori informazioni eccetera. Il messaggio inviato al segnalante interrompe automaticamente il conteggio del tempo necessario per concludere la fase di analisi preliminare. Il conteggio del tempo riprenderà automaticamente al momento in cui il segnalante risponde con un messaggio all'interno della piattaforma alle richieste ricevute.

Alla risposta del segnalante, il Comitato Whistleblowing viene immediatamente avvertito con un messaggio in posta elettronica senza riportare nessun dato o informazione utile a rivelare il contenuto della segnalazione o sue parti. Decorsi 10 giorni senza ricevere alcuna risposta, il Comitato Whistleblowing riprende l'iter di valutazione con le informazioni disponibili.

- 7.5. Qualora dovesse ravvisarsi uno (o più) degli elementi riportati, la segnalazione sarà archiviata con relativa motivazione:
 - manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
 - manifesta incompetenza dell'ente sulle questioni segnalate;
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
 - segnalazione corredata da documentazione non appropriata o in conferente;
 - produzione di sola documentazione senza descrizione esaustiva dei fatti e/o elementi essenziali.

Nel caso in cui il Comitato Whistleblowing non ravvisasse alcuno degli elementi elencati, verrà avviata la fase istruttoria.

- 7.6. Il segnalante sarà avvertito con messaggio in posta elettronica del cambiamento di stato della segnalazione e, se chiusa, delle motivazioni.

8. LA FASE ISTRUTTORIA

La fase istruttoria può durare fino ad un massimo di 60 giorni di calendario e durante questa fase il Comitato Whistleblowing avrà la possibilità di tenere all'interno della piattaforma un diario in riferimento alle attività istruttorie effettuate ed, inoltre, sarà possibile scrivere la relazione delle risultanze delle attività istruttorie senza ricorrere al download/upload di file.

- 8.1. Anche in questa fase è possibile, come descritto nella fase precedente, attivare un dialogo a distanza tra Comitato Whistleblowing e il segnalante. L'invio di un messaggio da parte del Comitato Whistleblowing interrompe il conteggio dei giorni utili per la conclusione della fase istruttoria. Decorsi 10 giorni senza aver ricevuto risposta, il Comitato Whistleblowing può decidere di proseguire l'istruttoria avvalendosi dei soli elementi disponibili. Al termine dell'istruttoria la segnalazione sarà chiusa indicando la motivazione e l'azione seguente compiuta, ovvero archiviata oppure inviata ad uno o più delle seguenti sedi competenti:
 - Ufficio provvedimenti disciplinari;

- ANAC;
 - Corte dei conti;
 - Autorità giudiziaria;
 - Altro.
- 8.2. Nel caso in cui il Comitato Whistleblowing invii la segnalazione all'Ufficio provvedimenti disciplinari o ad altra autorità, egli espunge i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante, evidenziando che, trattandosi di una segnalazione ex art 54-bis, è necessario garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.
- 8.3. Poiché nella documentazione trasmessa potrebbero essere presenti dati personali di altri interessati, i soggetti che trattano i dati sono comunque "autorizzati" al riguardo (artt. 4, par.1, n. 10, 29, 32 e par. 4 del Regolamento UE 2016/679).

9. LE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO SEGNALANTE

- 9.1. Il segnalante può integrare/aggiornare le informazioni già riportate nel modulo di segnalazione, oppure può prendere visione dell'iter di esame della segnalazione ed eventuali messaggi ricevuti da parte del Comitato Whistleblowing entrando nella piattaforma secondo le modalità già indicate ed utilizzando il codice univoco di segnalazione.
- 9.2. Se il segnalante ha inserito un indirizzo di posta elettronica all'interno del modulo di segnalazione, la piattaforma provvederà ad inviare via e-mail tutte le notifiche di cambio stato della segnalazione ed eventuali richieste di informazioni/integrazioni da parte del Comitato Whistleblowing.

10. IL CUSTODE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E L'ACCESSO AI DATI

- 10.1. Il Comitato Whistleblowing svolge anche il ruolo di custode dell'identità del segnalante e ha sempre la possibilità di accedere ai dati identificativi del segnalante per gli usi consentiti o richiesti dalla legge.
- 10.2. L'accesso ai dati identificativi del segnalante da parte del Comitato Whistleblowing è motivato e la motivazione viene registrata all'interno della piattaforma.
- 10.3. Il Segnalante riceve avviso delle motivazioni per le quali i suoi dati identificativi sono stati messi in chiaro.
- 10.4. Il Comitato Whistleblowing ha comunque la possibilità di ri-oscurare i dati relativi al segnalante in modo tale da poter esportare in PDF la segnalazione, qualora ne ravvisi la necessità, senza rendere visibili i dati identificativi del segnalante.
- 10.5. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990; escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 nonché sottratte all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.
- 10.6. Laddove l'Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede a comunicare l'identità del segnalante, così come previsto dalle disposizioni di legge. È opportuno precisare che il whistleblower è preventivamente avvisato, attraverso l'informativa presente nel modulo di segnalazione, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile.

11. IL CONSENSO A RIVELARE L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Qualora si rendesse necessario, il Segnalante ha la possibilità di esprimere chiaramente e inequivocabilmente il consenso a rivelare le sue generalità nell'ambito di un procedimento disciplinare originatosi a seguito della segnalazione. In caso in cui egli esprima il suo consenso, tale scelta non sarà più revocabile.

12. LA PERDITA DELLE TUTELE

- 12.1. Il co. 9 dell'art. 54-bis stabilisce che la tutela non è più garantita nel caso in cui il whistleblower non svolga la segnalazione in buona fede, precisando che la protezione per quest'ultimo viene meno ove sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o per quelli comunque commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave
- 12.2. Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dall'art. 54-bis solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione e/o commessi con la segnalazione.
- 12.3. Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, il Gruppo Orbyta potrà sanzionare disciplinarmente il dipendente segnalante.

13. LA DURATA DI CONSERVAZIONE E POSSIBILITÀ DI ACCESSO ALLA SEGNALAZIONE

La segnalazione sarà resa disponibile tanto al segnalante tanto al Comitato Whistleblowing per 5 anni. Indipendentemente dallo stato della segnalazione.

14. GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA

- 14.1. Il Comitato Whistleblowing è obbligato alla riservatezza e a non rivelare a nessun altro, se non nei casi previsti dalla legge, l'identità del segnalante. Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali.
- 14.2. La società Whistleblower Software ApS è ideatrice e proprietaria della piattaforma Whistleblower Software e si occupa di fornire il software in modalità Software as a Service (SaaS).
- 14.3. Le società appartenenti al Gruppo Orbyta sono gli unici titolari del trattamento relativo ai dati inerenti le segnalazioni.
- 14.4. La ORBYTA TAX&LEGAL S.T.A.R.L, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, è stata nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Il Gruppo Orbyta, nell'ambito di quanto previsto nell'atto di nomina, verifica e controlla le modalità operative con cui il Responsabile esterno assicura il trattamento dei dati personali in piena conformità a quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 in particolar modo per le parti richiamate dalle Linee Guida ANAC in materia di Whistleblowing adottate con delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

- 14.5. Il documento di valutazione dei rischi (DPIA) sul trattamento dei dati personali è reperibile sul sito web della piattaforma raggiungibile tramite i siti web del Gruppo Orbyta (<https://orbyta.it/> e <https://businesspartner.orbyta.it/>).
- 14.6. La piattaforma “Whistleblower Software” consente ai soggetti interessati di trattare i dati personali secondo i principi fondamentali del già citato Regolamento UE, in particolare:
- garantire il divieto di tracciamento. Nel caso in cui l’accesso avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione con la piattaforma;
 - garantisce il tracciamento dell’attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l’uso improprio di dati relativi alla segnalazione;
 - evita il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all’identità o all’attività del segnalante.
- 14.7. La ORBYTA TAX&LEGAL S.T.A.R.L. assegna specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali in relazione alle procedure di Whistleblowing. Tali compiti specifici sono attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto l’autorità del titolare del trattamento.